

N. 622

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MEDURI e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1996

Modificazioni all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, in materia di incompatibilità relative al rapporto di
lavoro con il Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato all'abrogazione della parte dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in cui viene sancita l'incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interesse con lo stesso.

In effetti il cennato articolo, nel sancire che il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale deve essere unico, sanziona specificatamente fattispecie di incompatibilità con lo stesso *sub specie*:

a) di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico e privato;

b) di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

c) di esercizio di altre attività o la titolarità o la compartecipazione delle quote di impresa che possono configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario nazionale.

Nulla quaestio per quanto attiene alla ipotesi *sub a)* e *sub b)*; della stessa invece forti perplessità la previsione normativa di cui all'ipotesi *sub c)*, al di là del tenore letterale della norma, soprattutto per l'interpretazione data in sede amministrativa (dal Ministero della sanità) e giurisprudenziale (dal Consiglio di Stato) al disposto legislativo *de quo*.

Più in particolare il Ministero della sanità, sulla base del parere esitato dal Consiglio di Stato nell'adunanza della I Sezione dell'11 novembre 1992, ha interpretato la norma, che si propone di abrogare, nel senso che il conflitto di interessi con il Servizio

sanità nazionale è da intendere anche come «potenziale» configurandosi, quindi, non solo in presenza di un reale ed accertato conflitto, ma in tutti i casi in cui il conflitto stesso sia possibile ossia temuto, e che il richiamo al medesimo si riferisce tanto alle «altre attività» che alla partecipazione in quote di imprese.

Il Ministero ha altresì precisato che la situazione di conflitto, evidentemente connessa allo svolgimento di attività in settori in contrasto o in concorrenza con il Servizio sanitario nazionale, si riferisce sia alla fattispecie della titolarità di quote d'impresa che a quella della compartecipazione, e si estende a soggetti legati al dipendente da vincoli di parentela ed a soggetti fittiziamente titolari delle quote.

Dulcis in fundo, l'applicazione delle sanzioni derivanti dalla disciplina delle incompatibilità va estesa anche all'ipotesi di interposizione fittizia, tramite compiacenti prestanome.

Il concetto, dunque, di conflitto potenziale è stato così esteso, in via interpretativa, da determinare una sorta di preclusione assoluta.

Da ciò la necessità di fare chiarezza, ribadendo la legittimità dell'unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e quindi l'incompatibilità con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ma al tempo stesso salvaguardando il diritto del dipendente di detenere quote di imprese in un Paese, come il nostro, che pone alla base del proprio ordinamento costituzionale, il principio di libero mercato.

Si fida, pertanto, in una larga condivisione della seguente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono soppresse le parole: «Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso».

